

# **TI\_GERICHTE 17.2013.215 vom 20. Mai 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.215](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.215)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.215 du 20 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.215 del 20 maggio 2014

## **Regeste**

Confermata condanna per diffamazione per aver fatto spiccare un precetto esecutivo indicando come titolo di credito circostanze suscettibili di nuocere alla reputazione del presunto debitore; termine per querela; esame atti e partecipaz. assunzione prove; comunicazione delle decisioni

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). In base all'art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso (“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (DTF inc. 6B\_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1, confermata nella DTF inc. 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).

### **E. 1.1**

AP 1 è dichiarata autrice colpevole di diffamazione per avere, a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_, nel corso del mese di maggio 2011, fatto intimare all'avv. ACPR 1, tramite l'Ufficio di esecuzione di Riviera, Biasca, il PE nr. 268724 del 2./5.5.2011, per un ammontare di CHF 250'000.-, indicando testualmente quale titolo del credito/causa dell'obbligazione: “per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell'onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza – incoscienza, irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso autoritario e irrispettevole della sua attività professionale - ritiro del

mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata - nella causa S. \_\_\_\_\_ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull'avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino” .

## **E. 1.2**

AP 1 è condannata:

### **E. 1.2.1**

alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 200.- (duecento). La condannata è avvertita che, in caso di mancato pagamento, la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva ritenuto che un'aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

### **E. 1.2.2**

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'500.-- - altri disborsi fr. 200.-- fr. 1'700.-- sono posti a carico di AP 1. 3. Intimazione a: - - - (AP) 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

## **E. 2**

Nel giudizio impugnato il primo giudice ha, innanzitutto, considerato che il testo figurante quale causa dell'obbligazione nel precetto esecutivo fatto intimare dall'imputata nei confronti dell'accusatrice privata sia indubbiamente suscettibile di nuocere alla sua considerazione sociale e professionale. Infatti, il motivo della pretesa di pagamento indicato nel precetto esecutivo si fonda su pesanti rimproveri di incompetenza professionale della querelante, la quale con il suo operato avrebbe intenzionalmente provocato all'imputata ingenti danni. Ciò posto, ha proseguito il primo giudice, dal profilo soggettivo l'imputata ha agito intenzionalmente, fosse anche solo nella forma del dolo eventuale, giacché essa era sicuramente consapevole del significato delle proprie affermazioni e del fatto che le stesse erano tali da nuocere alla reputazione dell'accusatrice privata. Richiamati i principi che presiedono all'adduzione della prova della verità e a quella della buona fede secondo l'art. 173 n. 2 CP, l'istanza precedente ha, in seguito, ripercorso le tappe del mandato professionale svolto dall'accusatrice privata quale difensore d'ufficio dell'imputata dal

momento della sua nomina (il 16 dicembre 2003) sino alla lettera 10 febbraio 2004 giungendo alla conclusione che essa ha adempiuto al proprio compito di difensore d'ufficio " secondo le regole dell'arte, tenuto conto delle circostanze del caso concreto " (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.1.3.). Indipendentemente dalla questione dell'ammissione, nel caso concreto, alla prova della verità – tema che è stato lasciato aperto (sentenza impugnata, pag.

#### **E. 7**

Anche dal profilo soggettivo – come rettamente indicato dal primo giudice – non può esservi dubbio sul fatto che l'imputata fosse consapevole che le sue affermazioni potevano nuocere alla reputazione dell'accusatrice privata e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L'adempimento anche dell'aspetto soggettivo del reato di diffamazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, va, quindi, confermato.

#### **E. 8**

L'imputata sostiene che il precetto esecutivo del 2 maggio 2011, così come i due precedenti, riflettono la realtà dei fatti, limitandosi a riferire l'effettivo comportamento tenuto dall'accusatrice privata nell'ambito della difesa d'ufficio da lei svolta tra il 18 dicembre 2003 e il 9 febbraio 2004. Come già anticipato, l'art. 173 n. 3 CP stabilisce che l'autore non è ammesso a fare la prova della verità se egli ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza. Ciò è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, nella domanda di esecuzione, a cui ha fatto seguito il precetto esecutivo in rassegna, l'imputata non aveva alcuna necessità di riportare le offensive affermazioni da lei proferite. Dottrina e giurisprudenza evidenziano, infatti, che l'indicazione della causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) in una domanda di esecuzione e, di conseguenza, in un precetto esecutivo è sufficiente allorquando il debitore abbia chiarezza del tipo di pretesa che viene avanzata contro di lui, così da poter decidere se fare opposizione o meno al precetto stesso ( Fritzsche/Walder , *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. I, 3a edizione, § 16 n. 13 e 14; Kofmel Ehrenzeller , *Basler Kommentar SchKG I*, 2010, ad art. 67 n. 43). In concreto, la causa su cui l'appellante fondava la propria pretesa poteva sufficientemente essere definita con una generica formulazione del tipo "non corretta esecuzione del mandato nel procedimento ...": le offensive affermazioni riportate nella domanda di esecuzione e che, di riflesso, sono state riprese nel precetto esecutivo erano, perciò, del tutto superflue. L'imputata ha, pertanto, proferito le affermazioni lesive dell'onore del suo ex difensore d'ufficio senza che esse fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente. L'appellante tenta, poi, di giustificarsi sostenendo che il precetto esecutivo mirava ad interrompere la prescrizione della propria pretesa. Ora, è vero che la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione quali una domanda di esecuzione e un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO): ma, come già accennato, lo scopo dell'interruzione della prescrizione è raggiunto allorquando la pretesa viene sufficientemente individualizzata, senza necessità di fornire particolari dettagli, tantomeno espressioni di chiara rilevanza penale. Il vero intento di addurre tanti, inutili e offensivi elementi nella domanda di esecuzione era, in realtà prevalentemente quello di fare della maldicenza.

#### **E. 9**

febbraio 2004 senza tenere conto del fatto che essa le avrebbe revocato il mandato. Così argomentando, tuttavia, l'imputata dimentica che l'avv. AP 1 era stata nominata suo difensore d'ufficio, di modo che il suo incarico non poteva essere revocato alla stregua di un qualsiasi mandato legale. L'art. 53 cpv. 2 vCPP ticinese (in vigore all'epoca dei fatti) prevedeva che l'accusato potesse chiedere con istanza motivata la sostituzione del difensore d'ufficio. Al proposito, già il Messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP ticinese spiegava che "l'istanza deve essere obbligatoriamente motivata, in quanto capricci possono determinare diversa libera scelta, ma non meritano aggravio ufficiale" (pag. 72 e 73). Del resto anche il nuovo CPP unificato prevede all'art. 134 cpv. 2 che, se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d'ufficio. Nel caso concreto, emerge, invece, dagli atti che il motivo principale per la revoca del mandato all'avv. ACPR 1 era quello di ottenere di fatto e indirettamente il rinvio del dibattimento programmato di lì a pochi giorni, qualora la richiesta di rinvio vera e propria non fosse stata accolta dalla Corte. L'appellante lo rivela più o meno apertamente in diversi passaggi del suo appello, segnatamente a pag. 46 in basso e 47 in alto: "[...] avrebbe dovuto chiedere il rinvio del dibattimento e la sospensione del processo. Nel caso contrario, se il dibattimento non fosse stato rinviato e il processo non fosse stato sospeso, avrebbe dovuto ritenere già da quel momento la revoca del mandato" (cfr. anche appello, pag. 31 in alto, nonché il memoriale presentato al dibattimento del 21 marzo 2013 ad esempio alla pag. 34 e 44). Non vi era, dunque, un motivo oggettivo per la revoca, legato a una frantumazione del rapporto di fiducia tra imputata e difensore o ad un'altra motivazione analoga. Per tacere del fatto che richieste di revoca del mandato a un difensore d'ufficio non possono essere presentate in tempo inopportuno, ad esempio nell'imminenza di un'importante assegnazione di termine (Schmid, StPO Praxiskommentar, 2009, ad art. 134 n. 3). Che una richiesta presentata a due giorni lavorativi dal dibattimento sia intempestiva è evidente. Tanto più che, sotto l'egida dell'art. 53 cpv. 2 vCPP ticinese, la giurisprudenza aveva sviluppato "criteri restrittivi in materia di sostituzione del difensore d'ufficio" (Rusca/Salmina/Verda, Commentario del Codice di procedura penale ticinese, 1997, pag. 85) e il rappresentante legale del dott.

\_\_\_\_\_ sollecitava a scadenze regolari il prosieguo del procedimento (da ultimo con lettera del 9 gennaio 2004), prospettando che avrebbe considerato lo Stato responsabile qualora i reati ascritti a AP 1 fossero caduti in prescrizione, ritenuto altresì che quest'ultima aveva espressamente dichiarato durante il suo interrogatorio del 20 marzo 2003 davanti al sostituto procuratore pubblico che "è il mio intendimento raggiungere il termine di prescrizione" (verbale, pag. 3). b) Il fatto che il difensore d'ufficio si sia rifiutato di allestire un ricorso al Tribunale federale contro la decisione 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali non era certo motivo sufficiente per la revoca della difesa, giacché non costituisce una ragione valida per una revoca il fatto che un difensore d'ufficio non voglia seguire una strategia difensiva visibilmente problematica che il cliente gli vorrebbe imporre (Schmid, op. cit., ad art. 134 n. 2). c) Che lo scambio di informazioni (inesistente secondo l'appellante) tra difensore d'ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato – tanto dopo la lettera 18 dicembre 2003 del difensore quanto dopo che quest'ultimo aveva ricevuto la convocazione del 28 gennaio 2004 a comparire lunedì 9 febbraio 2004 alle 9:30 per il dibattimento – è possibile. Ma questo, di certo, ancora non significa che il comportamento dell'accusatrice privata abbia denotato quelle caratteristiche negative che le pesanti e diffamanti affermazioni di cui al precetto esecutivo del 2 maggio

2011 (al pari di quelli precedenti) a torto descrivono in modo eloquente. d) Il fatto poi che, dopo la citazione del 28 gennaio 2004 per il dibattimento (citazione peraltro rispettosa dell'art. 230 cpv. 3 vCPP ticinese, contrariamente a quanto sostiene l'appellante), la Corte abbia potuto essere composta speditamente anche con la collaborazione (censurata dall'imputata) dell'avv. ACPR 1 è vero. Ma occorre tenere presente che il processo sarebbe verosimilmente stato fissato già prima. In effetti, il presidente della Corte delle assise correzionali si era rivolto già il 17 novembre 2003 al precedente difensore dell'imputata, trasmettendogli l'atto di accusa aggiuntivo e chiedendo la rinuncia agli assessori giurati in vista della fissazione del dibattimento. In seguito, la revoca del mandato a quest'ultimo da parte dell'accusata e la circostanza che essa non ha provveduto a designarne un altro ha dilatato i tempi. Ciò posto, l'atteggiamento collaborativo alla costituzione della Corte da parte del nuovo difensore, con la presenza degli assessori giurati che del resto era stata voluta dalla sua patrocinata, è pertanto lungi dal costituire quel comportamento descritto in modo tanto offensivo nel precetto esecutivo che l'imputata ha in seguito reiteratamente fatto inviare all'accusatrice privata. e) Anche dall'esame del verbale del dibattimento del 9 febbraio 2004 nonché della relativa sentenza non emergono elementi suscettibili di accreditare la tesi dell'imputata e, pertanto, di considerare vere le affermazioni contenute nel precetto esecutivo del 2 maggio 2011 o, quantomeno, considerare che costei potesse avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Infatti, che sia possibile che lo scambio di informazioni tra difensore d'ufficio e imputata avrebbe potuto e dovuto essere più intenso e immediato è già stato detto. E in questo contesto si inserisce anche il tema della richiesta di allestimento di una perizia per verificare lo stato di salute mentale dell'imputata, formulata dal suo difensore nello scritto 6 febbraio 2004 e ribadita al dibattimento del 9 febbraio 2004, richiesta che avrebbe auspicabilmente dovuto essere discussa prima tra il legale e la propria patrocinata. Ma non c'è dubbio che la richiesta sia avvenuta ai fini difensivi dell'imputata, per di più in un procedimento in cui la posizione di quest'ultima era alquanto difficile e le prospettive di non vedersi condannata per i reati di cui era accusata erano minime (se non inesistenti). Una volta di più, di conseguenza, la descrizione diffamatoria contenuta nel precetto esecutivo non si attaglia alla fattispecie. Inoltre, se l'imputata – non riuscendo, come afferma, a raggiungere il proprio legale – si fosse premurata di informarsi presso il Tribunale penale circa l'effettivo svolgimento del processo anziché speculare su un rinvio dell'ultimo momento e, nel dubbio, vi si fosse comunque recata vista la citazione ricevuta, avrebbe evitato che il dibattimento avvenisse in sua assenza e di essere, così, condannata in contumacia. f) Infine, l'appellante pretende che l'accusatrice privata si sia presentata al dibattimento senza i documenti dell'incarto. Dagli atti risulta che, effettivamente, l'imputata ha ritirato il 5 febbraio 2004 tutti i documenti della pratica, al fine di inoltrare un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 21 gennaio 2004 della Camera dei ricorsi penali. Risulta però anche – per stessa ammissione dell'imputata – che il difensore, per il tramite della propria segretaria, ne abbia immediatamente chiesto la riconsegna il giorno successivo, 6 febbraio 2004, e che l'imputata si sia categoricamente rifiutata di dar seguito alla richiesta giacché le servivano per preparare personalmente un ricorso all'Alta Corte (poi dichiarato inammissibile). In simili circostanze, non si capisce perché il comportamento dell'accusatrice privata possa giustificare gli epiteti diffamatori di cui al noto precetto esecutivo.

## **E. 10**

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la condanna a una pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna per un totale di fr. 200.-, come deciso in

prima sede, appare adeguata alla colpa dell'appellante (art. 34 cpv. 1 seconda frase CP e art. 47 CP), la quale peraltro non formula al proposito una specifica contestazione. Anche le motivazioni addotte dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 13 consid. 10.6 secondo capoverso) per non concedere la sospensione condizionale della pena meritano di essere condivise: l'effettività della condanna appare, infatti, necessaria per cercare di trattenere l'autrice dal commettere nuovamente atti del genere (art. 42 cpv. 1 CP) .

#### **E. 11**

Ne discende che l'appello è destituito di fondamento. Vista la sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese di primo grado sono poste interamente a carico di AP 1, così come gli oneri processuali del presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34, 42, 47, 173 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.